



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 dicembre 2017
(OR. en)

14048/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0283 (NLE)**

**AELE 83
CH 42
AGRILEG 213
VETER 101
AGRI 605**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli per quanto riguarda la decisione n. 1/2017 relativa alla modifica dell'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo

DECISIONE (UE) 2017/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea
in sede di comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità Europea
e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli per quanto riguarda
la decisione n. 1/2017 relativa alla modifica dell'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli¹ ("accordo agricolo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) Ai sensi dell'allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo agricolo, il comitato misto veterinario è incaricato di esaminare tutte le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di assumere gli incarichi ivi previsti. L'articolo 19, paragrafo 3, dell'allegato 11 autorizza il comitato misto veterinario a modificare le appendici di tale allegato, in particolare per adeguarle e aggiornarle.
- (3) L'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione² prevede che la posizione della Comunità in sede di comitato misto per l'agricoltura e di comitato misto veterinario sia adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.
- (4) La posizione dell'Unione europea in sede di comitato misto veterinario dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso.
- (5) È opportuno che la decisione n. 1/2017 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo agricolo ("decisione n. 1/2017 del comitato misto veterinario") entri in vigore il giorno dell'adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

² Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.).

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto veterinario istituito dall'allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo agricolo per quanto riguarda la modifica dell'appendice 6 dell'allegato 11 si basa sul progetto di decisione del comitato misto veterinario accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO

**DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO
ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI**

del ...

relativa alla modifica dell'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo

IL COMITATO MISTO VETERINARIO,

visto l'accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli¹, in particolare l'allegato 11, articolo 19, paragrafo 3,

¹ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli ("accordo agricolo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) Ai sensi dell'allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo agricolo, il comitato misto veterinario istituito dall'accordo agricolo ("comitato misto veterinario") è incaricato di esaminare le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di svolgere i compiti ivi previsti. L'articolo 19, paragrafo 3, dell'allegato 11 autorizza il comitato misto veterinario a modificare le appendici di tale allegato, in particolare per adeguarle e aggiornarle.
- (3) La decisione n. 2/2003 del comitato misto veterinario¹ ha modificato le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo una prima volta.

¹ Decisione n. 2/2003 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo (2004/78/CE) (GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27).

- (4) La decisione n. 1/2015 del comitato misto veterinario¹ ha modificato da ultimo le appendici 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo.
- (5) La Svizzera ha beneficiato per vari periodi successivi della facoltà di derogare all'esame destinato a individuare la presenza di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità. Da più di cinquant'anni non è stato rilevato in Svizzera alcun caso di Trichine. La Svizzera dispone inoltre di un programma di individuazione funzionante e si impegna a far sì che le carni di suini domestici immesse sul mercato dell'Unione europea siano state sempre sottoposte all'esame per l'individuazione di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici. È pertanto possibile rendere permanente tale deroga.
- (6) È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno dell'adozione.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione n. 1/2015 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 17 dicembre 2015, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo (2015/2367/UE) (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 128).

Articolo 1

I punti da 4 a 6 del capitolo "Condizioni speciali" dell'allegato 11, appendice 6, dell'accordo agricolo sono così modificati:

- 4) Le autorità svizzere si impegnano a far sì che le carcasse e le carni di suini domestici immesse sul mercato dell'Unione europea siano sempre sottoposte all'esame per l'individuazione di Trichine.
- 5) I metodi di rilevamento descritti all'allegato I, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 2075/2005 sono utilizzati in Svizzera nel quadro degli esami volti a individuare la presenza di Trichine. Tuttavia, non si ricorre al metodo d'esame trichinoscopico descritto nell'allegato I, capitolo III, del regolamento (CE) n. 2075/2005.

- 6) A norma delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, concernente l'igiene nella macellazione (OIGM; RS 817.190.1) e dell'articolo 9, paragrafo 8, dell'Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), le carcasse e le carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione, nonché le preparazioni di carne, i prodotti a base di carne e i prodotti trasformati a base di carne che non sono destinati al mercato dell'Unione europea recano uno speciale bollo di idoneità al consumo conforme al modello definito nell'allegato 9, ultimo paragrafo, dell'Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, concernente l'igiene nella macellazione.

Tali prodotti non possono essere oggetto di scambi con gli Stati membri dell'Unione europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 9a dell'Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, sulle derrate alimentari di origine animale.

Il punto 7) è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone abilitate ad agire per conto delle parti dell'accordo agricolo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per l'Unione europea

Il capo delegazione

Per la Confederazione svizzera

Il capo delegazione
